

REGOLAMENTO COMUNALE
RAVVEDIMENTO OPEROSO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.13
NELLA SEDUTA DEL 23/03/2019

Esecutiva dal 12/04/2019

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi comunali.
2. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni, in conformità all'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
3. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione dell'istituto del ravvedimento operoso in materia di tributi comunali, con la finalità di ridurre il contenzioso, promuovere un rapporto di *compliance* tra il Comune di Grottaglie ed i contribuenti improntato al principio di collaborazione e buona fede, nonché agevolare la riscossione delle entrate tributarie comunali, favorendo l'adempimento spontaneo da parte del contribuente, anche se tardivo.

ART. 2

TRIBUTI OGGETTO DI RAVVEDIMENTO

1. I tributi che possono formare oggetto di ravvedimento sono i seguenti:

- Imposta Municipale Propria (IMU);
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

nonché ogni altro tributo di cui il Comune di Grottaglie sia soggetto attivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero sia introdotto nell'ordinamento tributario comunale in momenti successivi.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto, sia esso dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso dettate dalle leggi vigenti, come da ultimo dalle modifiche apportate dall'art.15 del D.lgs158/2015. e dal presente regolamento attuativo.

ART. 4

RAVVEDIMENTO BREVE, ENTRO NOVANTA GIORNI

1. Nei casi di violazioni di cui al precedente articolo 3, e fatte salve eventuali modifiche operate direttamente da norme statali, la sanzione edittale pari al 30% degli importi dovuti è ridotta alla metà nel caso in cui il pagamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza ed è ulteriormente ridotta:

a) ad un decimo del minimo per ciascun giorno di ritardo (c.d. *ravvedimento sprint*) se la regolarizzazione del pagamento è eseguita con un ritardo non superiore a 15 giorni successivi al termine di scadenza del pagamento del tributo (0,1% per ogni giorno);

b) ad un decimo del minimo (c.d. *ravvedimento breve*) nei casi di mancato o insufficiente pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito con un ritardo superiore a quello di cui alla precedente lettera a) e comunque nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (1,5% in misura fissa dal quindicesimo al trentesimo giorno);

c) ad un nono del minimo (c.d. *ravvedimento intermedio*) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene con un ritardo superiore a quello di cui alla precedente lettera b) e comunque entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso (1,67% dal trentunesimo giorno al novantesimo).

ART. 5

RAVVEDIMENTO ANNUALE

1. Nei casi di violazioni di cui al precedente articolo 3, e fatte salve eventuali modifiche operate direttamente da norme statali, la sanzione ordinaria edittale fissata al 30 per cento è ridotta ad un ottavo del minimo (c.d. *ravvedimento ordinario*) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene con un ritardo superiore a quello di cui alla lettera c). del precedente art. 4 e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (3,75% dal novantunesimo sino ad un anno).

ART. 6

RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, se il pagamento in ravvedimento del tributo o

di un acconto viene eseguito oltre i termini di cui al precedente articolo 5 ma entro i due anni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo previsto per i casi di omesso o insufficiente versamento (4,29% dopo un anno ed entro il secondo anno).

ART. 7

RAVVEDIMENTO LUNGO

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, se il pagamento in ravvedimento del tributo o di un acconto viene eseguito oltre i termini di cui al precedente articolo 6 e comunque prima che l'Ufficio Competente abbia iniziato attività di controllo e verifica che siano in qualunque modo a conoscenza del contribuente e comunque fino a 5 anni dalla violazione, la sanzione edittale è ridotta ad un sesto del minimo previsto per i casi di omesso o insufficiente versamento (5% dal secondo anno e sino al quinto anno).

2. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione in ravvedimento avviene oltre i termini di cui al precedente articolo 6 e comunque prima che l'Ufficio Tributi abbia iniziato attività di controllo e verifica che siano in qualunque modo a conoscenza del contribuente, la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo previsto per i casi di infedeltà o di omissione della dichiarazione.

3. In caso di violazioni che ostacolano l'attività di accertamento, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni, se la regolarizzazione in ravvedimento avviene oltre i termini di cui al precedente articolo 6 e comunque prima che l'Ufficio Tributi abbia iniziato attività di controllo e verifica che siano in qualunque modo a conoscenza del contribuente, la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo previsto per i casi di infedeltà o di omissione della dichiarazione.

ART. 8

PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e con il contestuale pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché della sanzione ridotta nella misura disciplinata dal presente regolamento. Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti.

2. Nell'ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, la regolarizzazione richiede altresì, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, la contestuale presentazione della prima dichiarazione o della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.

3. Qualora il contribuente si avvalga degli Uffici Comunali per la liquidazione del tributo da versare in ravvedimento, al fine di salvaguardare i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 212/2000, il contribuente sottoscrive atto

di impegno ad eseguire il relativo versamento entro 20 giorni dalla comunicazione degli importi da parte dell'Ufficio nonché a fornire prova dell'avvenuto versamento entro il medesimo termine. Durante i predetti 20 giorni, con riferimento al tributo oggetto di ravvedimento, l'Ufficio Comunale si astiene dall'attivare attività di controllo e verifica nei confronti del contribuente. Decorso infruttuosamente il predetto termine, l'Ufficio potrà attivare o riprendere le ordinarie attività di controllo e verifica, senza riserva alcuna a favore del contribuente inadempiente.

4. Non è possibile rateizzare le somme dovute a titolo di ravvedimento.

5. Il perfezionamento del ravvedimento non preclude l'inizio o la prosecuzione da parte dell'Ufficio Competente ad effettuare controlli e verifiche relativamente a violazioni non sanate col ravvedimento.

ART. 9

ERRORE SCUSABILE

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento in ravvedimento, ovvero nella presentazione in ravvedimento di una dichiarazione/comunicazione, la regolarizzazione sarà comunque ritenuta valida a patto che tra gli importi pagati risultino almeno le sanzioni ridotte e se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto ravvedimento.

ART. 10

CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento la constatazione della violazione da parte dell'Ufficio Comunale Competente, ovvero l'inizio da parte dello stesso Ufficio di attività di controllo e verifica che sia in qualunque modo a conoscenza del contribuente.

ART. 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore.

2. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.